

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITA' SPA

Lotto n. 1 - N. CIG: 771146021B; Lotto n. 2 - N. CIG: 7711475E78; Lotto n. 3 - N. CIG: 771148029C

Lotto n. 4 - N. CIG: 7711493D53; Lotto n. 5 - N. CIG: 7711498177; Lotto n. 6 - N. CIG: 77115024C3

Lotto n. 7 - N. CIG: 7711555081; Lotto n. 8 - N. CIG: 7711561573; Lotto n. 9 - N. CIG: 7711570CDE

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	4
2.3 Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1 Durata	6
4.2 Opzioni e rinnovi.....	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI GENERALI	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
8. AVVALIMENTO	9
9. SUBAPPALTO.	10
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11. SOPRALLUOGO	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15. CONTENUTO DELLA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
15.1 Documento di gara unico europeo.....	19
15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	20
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	21
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”	21
18. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	22
La procedura di gara verrà espletata mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. sss), 58 e 60, del D.lgs. n. 50/2016.....	22
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	38
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	38
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
24. BROKER	41
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITA' SPA

1. PREMESSE

- Procedura di gara n. 1671
- Invio GUUE n. 2018-182145 NF 05 IT del 03.12.2018

La presente procedura è autorizzata con:

- Determina a contrarre di Brescia Mobilità spa n.483 del 29.10.2018
- Determina a contrarre di Brescia Trasporti spa n. 144 del 29.10.2018
- Determina a contrarre di Metro Brescia srl n. 108 del 29.10.2018

Con cui questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi assicurativi del Gruppo.

L'affidamento di ogni lotto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Brescia - codice NUTS ITC47

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

lotto n.1 CIG: 771146021B;	lotto n.2 – CIG: 7711475E78;	lotto n.3 – CIG: 771148029C
lotto n.4 CIG: 7711493D53;	lotto n.5 – CIG: 7711498177;	lotto n.6 – CIG: 77115024C3
lotto n.7 CIG: 7711555081;	lotto n.8 – CIG: 7711561573;	lotto n.9 – CIG: 7711570CDE

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Roberto Guerra.

La procedura di gara è telematica secondo quanto riportato al successivo cap.13.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 11.01.2019 alle ore 16:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando GUUE
- 2) Il presente Disciplinare di Gara
- 3) Mod. DGUE
- 4) Allegato A – istanza di ammissione alla gara e dichiarazione cumulativa
- 5) Allegato B – dichiarazione art.80
- 6) Allegato C – dichiarazione possesso requisiti
- 7) Modello offerta economica per ciascuno dei lotti da 1 a 9
- 8) Modello offerta tecnica per ciascuno dei lotti da 1 a 9
- 9) Capitolato Tecnico per ciascuno dei lotti da 1 a 9
- 10) Statistiche sinistri per ciascuno dei lotti da 1 a 9

Le condizioni di ciascuna Polizza, nonché le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere alla prestazione dei servizi sono riportate nei capitolati tecnici, tutti allegati al presente Disciplinare, ai quali sono ammessi le varianti migliorative e/o peggiorative secondo quanto previsto in seguito.

Con l'Aggiudicatario di ciascun Lotto, sarà stipulata apposita Polizza con la quale verrà regolamentata la copertura dei servizi assicurativi alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate e meglio dettagliate nei Capitolati Speciali relativi a ciascuna copertura assicurativa. A tal fine si precisa che le prescrizioni e le condizioni contenute nei predetti Capitolati Speciali, integrate con le condizioni tecniche offerte eventualmente per ciascun lotto e unitamente alle offerte economiche afferenti a ciascuna copertura presentate dal concorrente aggiudicatario del servizio assumeranno a tutti gli effetti valore di Polizza.

**La documentazione di gara è disponibile sul sito internet aziendale:
<http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare>**

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail pec bsmobacquisti@legalmail.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale di gara all'indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC bsmobacquisti@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Lotti 1,2,3,4,5,6 Contraente Polizza: **Brescia Mobilità spa**
Lotti 7,8 Contraente Polizza: **Brescia Trasporti spa**
Lotto 9 Contraente Polizza: **Metro Brescia srl**

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCTO)	771146021B
2	ALL RISKS (Danni Diretti e Danni Liberi)	7711475E78
3	RC AMMINISTRATORI (D&O)	771148029C
4	INFORTUNI	7711493D53
5	DANNO PARCO MEZZI	7711498177
6	RC AUTO Libro Matricola e Garanzie Aggiuntive	77115024C3
7	RC AUTO Libro Matricola e Garanzie aggiuntive (altri veicoli)	7711555081
8	RC AUTO Libro Matricola e Garanzie Aggiuntive (autobus)	7711561573
9	RCTO	7711570CDE

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Vedi capitolato tecnico specifico per ogni lotto da 1 a 9.

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo Annuale (comprensivo di imposte esclusa IVA)	Importo Triennale (comprensivo di imposte esclusa IVA)
1	<i>Lotto 1</i> – RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCTO)		P	<i>Euro 70.000,00</i>	<i>Euro 210.000,00</i>
2	<i>Lotto 2</i> – ALL RISKS (Danni Diretti e Danni Liberi)		P	<i>Euro 80.000,00</i>	<i>Euro 240.000,00</i>
3	<i>Lotto 3</i> - RC AMMINISTRATORI (D&O)		P	<i>Euro 15.000,00</i>	<i>Euro 45.000,00</i>

4	Lotto 4 - INFORTUNI		P	<i>Euro 10.000,00</i>	<i>Euro 30.000,00</i>
5	Lotto 5 - DANNO PARCO MEZZI		P	<i>Euro 45.000,00</i>	<i>Euro 135.000,00</i>
6	Lotto 6 - RC AUTO Libro Matricola e Garanzie Aggiuntive		P	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Euro 150.000,00</i>
SUB TOTALE BRESCIA MOBILITA' SPA				<i>Euro 270.000,00</i>	<i>Euro 810.000,00</i>
7	Lotto 7 - RC AUTO Libro Matricola e Garanzie aggiuntive (altri veicoli)		P	<i>Euro 15.000,00</i>	<i>Euro 45.000,00</i>
8	Lotto 8 - RC AUTO Libro Matricola e Garanzie Aggiuntive (autobus)		P	<i>Euro 480.000,00</i>	<i>Euro 1.440.000,00</i>
SUB TOTALE BRESCIA TRASPORTI SPA				<i>Euro 495.000,00</i>	<i>Euro 1.485.000,00</i>
9	Lotto 9 - RCTO		P	<i>Euro 280.000,00</i>	<i>Euro 840.000,00</i>
SUB TOTALE METRO BRESCIA SRL				<i>Euro 280.000,00</i>	<i>Euro 840.000,00</i>
Importo totale complessivo a base di gara				<i>Euro 1.045.000,00</i>	<i>Euro 3.135.000,00</i>

All'aggiudicatario di ciascun lotto, individuato con le modalità di seguito riportate, spetterà il premio assicurativo pari al prezzo (IVA esclusa) offerto in sede di gara per lo specifico lotto.

Il presente appalto non è soggetto al campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per oneri di sicurezza da interferenza che pertanto sono pari a zero.

Il pagamento dei premi assicurativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n.9 lotti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

I servizi assicurativi di cui ai lotti indicati al precedente punto 3 avranno durata 36 (trentasei) mesi, a decorrere, dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2022.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

E' prevista la facoltà di proroga tecnica, alle condizioni inizialmente pattuite, finalizzata all'espletamento o alla conclusione delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

Le polizze RC Auto Libro Matricola potranno subire modifiche e/o adeguamenti per effetto delle inclusioni ed esclusioni di veicoli nonché per l'aggiornamento, ove previsto, delle classi di merito assegnate e dei valori incendio/furto; inoltre, le polizze potranno subire modifiche e/o adeguamenti nel

corso del periodo contrattuale per ulteriori necessità intervenute durante l'efficacia dei contratti. Fermo restando il pagamento dei premi assicurativi in relazione alle clausole di regolazione del premio previste nei singoli Capitolati Speciali, le modifiche in aumento e/o in diminuzione di 1/5 dell'importo contrattuale è soggetto alle condizioni di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione a tutti i Lotti, anche in composizioni diverse (partecipazione che avvenga singolarmente, Coassicurazione, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio).

Ai Concorrenti, ai sensi dell'art. 48, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare al MEDESIMO LOTTO in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e/o in coassicurazione, ovvero partecipare al MEDESIMO LOTTO anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al MEDESIMO LOTTO in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, di partecipare AL MEDESIMO LOTTO in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione di tali divieti sullo stesso Lotto, si procederà all'esclusione, per quello specifico Lotto di gara, di tutte le imprese coinvolte.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016):

a.1) i concorrenti iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività inerente all'oggetto di gara. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

- a.2) **le imprese aventi sede legale in Italia** devono possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare;

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano; in particolare, **le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

b) Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016):

- b.1) I concorrenti devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di uno tra i seguenti requisiti *alternativi*:

- di un Rating in corso di validità pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's;
in alternativa
- di un Rating in corso di validità pari o superiore a BBB rilasciato da Fitch Ratings;
in alternativa
- di un Rating in corso di validità pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best;
in alternativa
- di un Rating in corso di validità pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's;
in alternativa
- di un Patrimonio netto (risultante dall'ultimo bilancio alla data di pubblicazione del bando di gara) non inferiore ad € 50.000.000,00

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere

posseduti:

- a)** requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b)** requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c)** requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di coassicurazione/raggruppamento temporaneo/consorzio ex art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, possono essere cumulativamente dimostrati fermo restando che i requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria (almeno 60% del patrimonio netto) o in alternativa il possesso del rating richiesto in capo alla mandataria/delegataria.

E' ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile tuttavia in deroga all'art. 1911 cod. civ. tutte le imprese assicuratrici saranno solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/consorzio) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%; fermo restando la copertura al 100% del rischio nel complesso.

Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia di avere partecipato mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Per le specificità delle prestazioni oggetto di appalto per ciascuno dei lotti, **il subappalto non è ammesso.**

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al *2% del prezzo base dell'appalto* e precisamente:

- lotto 1 pari ad € 4.200,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 2 pari ad € 4.800,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 3 pari ad € 900,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 4 pari ad € 600,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 5 pari ad € 2.700,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 6 pari ad € 3.000,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 7 pari ad € 900,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 8 pari ad € 28.800,00 a favore di Brescia Mobilità spa
- lotto 9 pari ad € 16.800,00 a favore di Brescia Mobilità spa

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia provvisoria deve obbligatoriamente essere firmata digitalmente sia dall'emittente che dal sottoscrittore e caricata attraverso il portale telematico in un file con formato .p7m

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice nei confronti della società contraente, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento *mediante bonifico bancario indicando nella causale deposito in garanzia gara e relativo CIG* intestato alla società contraente la polizza in base ai lotti di cui al punto 3 del presente disciplinare;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo/coassicurazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della

rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante firmate dall'offerente ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il relativo file, con firme digitali, dovrà essere caricato attraverso il portale telematico in formato .p7m

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio o coassicurazione di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate o coassicurate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto nessun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari **a**:

Lotto n.	C.I.G.	Importo contributo
1	771146021B	€ 20,00
2	7711475E78	€ 20,00
3	771148029C	non dovuto
4	7711493D53	non dovuto
5	7711498177	non dovuto
6	77115024C3	€ 20,00
7	7711555081	non dovuto
8	7711561573	€ 140,00
9	7711570CDE	€ 80,00

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura di gara verrà interamente gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all'indirizzo (

<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>) previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali (UserId e Password). Pertanto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento UserID e PASSWORD).

Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va allegata copia conforme della relativa procura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Eventuali informazioni relative alla procedura telematica di autenticazione al portale e/o per il caricamento telematico delle offerte potranno essere richieste al servizio Approvvigionamenti del gruppo Brescia Mobilità ai seguenti recapiti: ing. Claudio Moraschi, tel. 030.3061061, e-mail: cmoraschi@bresciatrasporti-spa.it; sig.ra Nadia Maggioni, tel. 030.3061035, e-mail: nmaggioni@bresciamobilita.it

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto, per ciascun lotto per cui intende partecipare, l'offerente dovrà produrre e depositare a sistema nell'apposita sezione "amministrativa" la seguente documentazione:

- a)** Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione cumulativa, in carta semplice, utilizzando l'apposito **ALLEGATO A**, sottoscritta "digitalmente" o con firma "olografa" dal titolare, legale rappresentante dell'impresa o procuratori; in detta dichiarazione saranno specificati **a pena di esclusione**: i dati risultanti dall'iscrizione alla CCIAA, l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'assenza di cause di partecipazione plurima.

Le attestazioni di cui alla presente lettera **a)** nel caso di COASSICURAZIONI, RTI, CONSORZI ORDINARI, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le attestazioni di cui alla presente lettera **a)**, nel caso di CONSORZI COOPERATIVI, di CONSORZI ARTIGIANI e di CONSORZI STABILI, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il CONSORZIO concorre.

- b)** Dichiarazione in carta semplice, redatta utilizzando l'**ALLEGATO B**, predisposto a tal fine dalla Stazione Appaltante, sottoscritto "digitalmente" o con firma "olografa" personalmente da ognuno dei soggetti interessati, (**diversi dal soggetto già sottoscrittore dell'ALLEGATO A**), corredata da relativa copia fotostatica del documento di identità, relativamente all'art. 80, co. 1, 2, 3 e 5 lettera l), del D.lgs. n. 50/2016;

Si precisa che, la dichiarazione di cui all'ALLEGATO B, dovrà essere resa:

- dal Titolare e dai Direttori Tecnici, per le imprese individuali;
- da tutti i Soci ed i Direttori Tecnici per le società in nome collettivo;
- da tutti gli Accomandatari ed i Direttori Tecnici per le società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i Direttori Tecnici, il socio unico (persona fisica) o il socio di maggioranza (persona fisica) nel caso di società con meno di 4 soci o entrambi i soci nel caso di società con due soci al 50% per gli altri tipi di Società;
- dagli Institori ex art. 2203 cod. civ. e dai procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

Le attestazioni di cui alla presente lettera **b)** nel caso di COASSICURAZIONI, RTI, CONSORZI ORDINARI, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le attestazioni di cui alla presente lettera **b)**, nel caso di CONSORZI COOPERATIVI, di CONSORZI ARTIGIANI e di CONSORZI STABILI, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il CONSORZIO concorre.

- c)** Dichiarazione in carta semplice, redatta secondo lo schema di cui all'**ALLEGATO C**, sottoscritta "digitalmente" o con firma "olografa" dal Legale Rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i poteri, come risultante dall'ALLEGATO A, attestante il possesso dei requisiti di

partecipazione richiesti espressamente al precedente art. 8 del Disciplinare di Gara.

Le attestazioni di cui alla presente lettera **c)** nel caso di COASSICURAZIONI, RTI, CONSORZI ORDINARI, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le attestazioni di cui alla presente lettera **c)**, nel caso di CONSORZI COOPERATIVI, di CONSORZI ARTIGIANI e di CONSORZI STABILI, devono essere rese solo dal CONSORZIO concorrente.

d) Il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 Luglio 2016 o successive modifiche **allegato alla documentazione di gara in formato elettronico**. Il DGUE dovrà essere prodotto e sottoscritto con firma digitale da:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

e) Per ciascun Lotto cui si partecipa, fra quelli per cui è previsto, **copia della prova di avvenuto versamento del contributo, a favore dell'ANAC di cui al punto 12.**

f) CAUZIONE PROVVISORIA, di cui al punto 10 del presente disciplinare.

In caso di RTI/CONSORZIO/COASSICURAZIONE la cauzione provvisoria dovrà essere intestata alla società Capogruppo, in qualità di Mandataria dell'Associazione, con indicazione delle ditte Mandanti; oppure essere intestata a tutte le Imprese facenti parte del R.T.I. e della coassicurazione. Il documento dovrà essere prodotto in caso di COASSICURAZIONE dalla Delegataria; in caso di RTI/CONSORZIO dalla Mandataria.

f bis) qualora il concorrente abbia beneficiato della riduzione della cauzione provvisoria, **copia e/o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000** del possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000 e/o degli altri requisiti** di cui all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 che comportano la riduzione della riduzione, sottoscritta "digitalmente" dal Legale Rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i poteri, come risultante dall'ALLEGATO A.

Il documento dovrà essere prodotto in caso di COASSICURAZIONE/RTI/CONSORZIO da parte di tutte le Compagnie Assicuratrici.

Si precisa che la Compagnia Assicuratrice concorrente può presentare offerta direttamente, tramite la sua Direzione, in persona del legale rappresentante o dirigente dotato di idonea procura, **oppure indirettamente, tramite la sua Gerenza o Agenzia** cui abbia conferito idonea procura, in persona di un Legale rappresentante o procuratore della Gerenza o Agenzia. In tale ultimo caso:

- l'**Agenzia** dovrà abilitarsi alla procedura di gara e presentare le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO A** e all'**ALLEGATO B**;
- la **Compagnia Assicuratrice** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta al precedente

paragrafo 9, lett. a), b), c), d), e), e bis), del presente Disciplinare di Gara.

In caso di partecipazione in **RTI/CONSORZIO/COASSICURAZIONE COSTITUITO** di imprese:

dovrà essere allegata copia autentica o conforme del mandato collettivo/delega irrevocabile con rappresentanza, conferito/a alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulti, fra l'altro, la quota di esecuzione dei servizi che verranno assunte e le quote di partecipazione al RTI di ciascuna impresa.

In caso di **RTI/CONSORZIO/COASSICURAZIONE COSTITUENDO**:

nella domanda di partecipazione (**ALLEGATO A**) occorrerà completare una dichiarazione specifica indicante le modalità di partecipazione alla procedura, l'Impresa indicata quale mandataria e le imprese riunite, i servizi assunti da ciascuna impresa, nonché le quote di partecipazione al RTI di ciascuna impresa, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire specifica procura alla mandataria e a conformarsi alla disciplina posta dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui si qualificassero i LLOYD'S, la Rappresentanza Italiana dei Lloyd's dovrà integrare l'offerta fornendo apposita dichiarazione con il nome del Sindacato e precisare, nel caso di offerte presentate da Sindacato leader, i nomi dei Sindacati fra i quali verranno eventualmente ripartiti i rischi in caso di aggiudicazione, specificando la quota percentuale di ciascuno.

DOCUMENTAZIONE EX ART. 58 DEL D.LGS. N. 50/2016

In sede di verifica ex art. 58, del D.lgs. n. 50/2016, a comprova dei requisiti di cui alla dichiarazione dell'ALLEGATO C, sarà richiesta la seguente documentazione:

- copia conforme – anche nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 – dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005;
- copia conforme – anche nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 – del documento che attesti il possesso alla data di pubblicazione del bando di uno tra i seguenti requisiti *alternativi*:
 - di un Rating in corso di validità pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's;
in alternativa
 - di un Rating in corso di validità pari o superiore a BBB rilasciato da Fitch Ratings;
in alternativa
 - di un Rating in corso di validità pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best;
in alternativa
 - di un Rating in corso di validità pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's;
in alternativa
- di un Patrimonio netto (risultante dall'ultimo bilancio alla data di pubblicazione del bando di gara) non inferiore ad € 50.000.000,00

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione insieme alla documentazione di gara su <http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.2.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente per ciascuno dei lotti rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC”]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE TECNICA

Entro il termine previsto, **per ciascun Lotto di partecipazione**, il Concorrente dovrà depositare a sistema nell'apposita sezione “Offerta Tecnica”, la seguente Documentazione, **a pena di esclusione:**

- a) Modello di Offerta Tecnica, utilizzando l'apposito **modello di OFFERTA TECNICA predisposto dalla Stazione Appaltante**, sottoscritto “digitalmente” o con firma “olografa” dal Legale Rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i poteri, come risultante dall'ALLEGATO A.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”

Entro il termine previsto, **per ciascun Lotto di partecipazione**, il Concorrente dovrà depositare a

sistema nell'apposita sezione "Offerta Economica" utilizzando l'apposito **modello di OFFERTA ECONOMICA a pena di esclusione**.

- a) l'offerta deve essere sottoscritta "digitalmente" o con firma "olografa" dal Legale Rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i poteri, come risultante dalla documentazione presentata nella "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- b) il prezzo offerto, per ciascun lotto cui il Concorrente partecipa, è indicato con non più di 3 cifre decimali dopo la virgola;
- c) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016;
- d) l'offerta priva di sottoscrizione digitale è considerata nulla;
- e) l'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato;
- f) **non verranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara per ciascun Lotto, di cui al precedente art. 3 tab.2 del presente Disciplinare di Gara;**
- g) ai fini della verifica del rispetto della base d'asta, non saranno considerate quali componenti del prezzo le eventuali franchigie applicate;

Gli Assicuratori esteri, che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento, in caso di aggiudicazione dei lotti oggetto di gara, si impegnano ad indicare sulle polizze che verranno emesse il nominativo dell'agenzia/sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, l'indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.

18. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

LA PROCEDURA DI GARA VERRÀ ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, CO. 1, LETT. SSS), 58 E 60, DEL D.LGS. N. 50/2016.

L'aggiudicazione di ciascun lotto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 (**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**), secondo le modalità prescritte nel presente Disciplinare di Gara, nei confronti del Concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio, dato dalla somma dei punti ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

In caso di due o più offerte con identico punteggio finale, il lotto sarà aggiudicato all'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Qualora si verificasse che, due o più offerte aventi lo stesso punteggio finale, presentassero anche il medesimo punteggio tecnico, al fine dell'aggiudicazione del lotto, si procederà al sorteggio pubblico, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO RISPETTO AI PREZZI POSTI A BASE DI GARA PER CIASCUN LOTTO.

Ciascun lotto verrà aggiudicato singolarmente ed ogni offerta verrà valutata nel modo seguente:

	Definizione	Punteggio Massimo
CRITERIO	PG _T	70

TECNICO		
CRITERIO ECONOMICO	PG_E	30
TOTALE	PG_{TOTALE}	100

Il **PUNTEGGIO TOTALE** sarà quindi assegnato in base alla seguente formula:

$$PG_{TOTALE} = PG_T + PG_E$$

dove:

- **PG_{TOTALE}** è il punteggio totale ottenuto da parte del Concorrente;
- **PG_T** è il punteggio ottenuto da parte del Concorrente, per il criterio tecnico;
- **PG_E** è il punteggio ottenuto da parte del Concorrente, per il criterio economico.

**MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO
AL "CRITERIO TECNICO (PG_T)": max 70 punti**

Con riferimento ai lotti posti a gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, si procederà con il seguente metodo:

$$PG_T = XX_{PUNTI} + PG_{VM} - PG_{VP}$$

dove:

- **XX_{PUNTI}** è il punteggio base previsto per l'accettazione integrale delle condizioni richieste dal Capitolato Speciale del lotto in esame;
- **PG_{VM}** è il punteggio complessivo per varianti migliorative;
- **PG_{VP}** è il punteggio relativo alle penalizzazioni complessive per varianti peggiorative.

Ogni proposta di variante peggiorativa o migliorativa, ammessa, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice che potrà attribuire una "penalizzazione" o un "premio" sottoforma di punteggio da detrarre/aggiungere al **punteggio base** (cioè i punti attribuiti in caso di accettazione integrale al Capitolato Speciale).

Resta inteso che, in caso di varianti PEGGIORATIVE che comportino una **LIMITAZIONE INACCETTABILE** (tale da vanificare totalmente la portata della copertura assicurativa, o da escludere completamente una o più garanzie - o loro parti - giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici non sostenibili o tali da rendere eccessivamente onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti ad esso derivanti), si procederà **all'esclusione dell'offerta**.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà effettuato discrezionalmente secondo i seguenti **criteri motivazionali**:

CRITERI MOTIVAZIONALI – VARIANTI PEGGIORATIVE	COEFFICIENTE
------------------------------------------------------	---------------------

Limitazione gravissima: tale da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile, o tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti	1
Limitazione elevata: tale da ridurre in modo sostanziale una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti, o tali da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	0,8
Limitazione consistente: tale da ridurre in modo sostanziale una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente importanti, o tali da rendere più difficoltosa in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	0,6
Limitazione lieve: tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurre in modo significativo la portata, o tale da variare in diminuzione una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti, o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili, o da incidere su rischi non frequentemente registrati o a limitare la corretta gestione della polizza	0,4
Limitazione ininfluyente: tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non sensibili	0,2

CRITERI MOTIVAZIONALI – VARIANTI MIGLIORATIVE	COEFFICIENTE
Miglioramento eccellente: l'estensione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza e/o gestione della polizza - la variante si presenta come eccellente miglioria rispetto alla previsione di capitolato speciale	1
Miglioramento consistente: l'estensione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza. La variante migliorativa rispetto alla previsione di capitolato speciale è consistente e di ottimo interesse per la stazione appaltante	0,8
Miglioramento significativo: l'estensione che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con rassicurante potenzialità di danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro o che migliora significativamente la gestione della polizza. La variante migliorativa rispetto alla previsione di capitolato speciale è significativa e di interesse per la stazione appaltante	0,6

<p>Miglioramento apprezzabile: l'estensione che insiste su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rischi specifici dell'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico, anche complessivamente, in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo; ✓ facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto ✓ miglioramento apprezzabile rispetto alla richiesta del capitolato speciale 	0,4
<p>Miglioramento lieve: l'estensione che insiste su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico; ✓ facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto; ✓ lieve miglioramento rispetto alla richiesta del capitolato speciale 	0,2

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari per ciascun elemento di valutazione indicato infra per ogni lotto, si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta, rispetto al singolo elemento di valutazione.

Il coefficiente per quel criterio motivazionale così definito sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per quell'elemento di valutazione. Nella determinazione del punteggio derivante dai calcoli suindicati si terrà conto solo delle prime due cifre decimali con troncamento delle restanti cifre.

In particolare per ciascun lotto saranno valutati i seguenti **elementi di valutazione con correlato punteggio**:

A VALERE PER TUTTI I LOTTI IN GARA

CAPITOLATO SPECIALE	Punti 20 (punteggio base)
VARIANTI MIGLIORATIVE QUANTITATIVE previste nei singoli moduli di offerta tecnica redatti appositamente	Punti max + 45 punti
ULTERIORI VARIANTI MIGLIORATIVE RISPETTO AL CAPITOLATO SPECIALE (in numero illimitato)	Punti max + 5 punti per ogni variante
N. 8 VARIANTI PEGGIORATIVE RISPETTO AL CAPITOLATO SPECIALE	Punti max - 5 per ogni variante

Ai concorrenti che accetteranno integralmente il Capitolato speciale d'appalto senza proporre ulteriori varianti peggiorative e/o migliorative sarà attribuito il punteggio base di 20 punti.

I concorrenti hanno facoltà di proporre con l'Offerta tecnica n. 8 varianti PEGGIORATIVE

al Capitolato speciale e varianti MIGLIORATIVE secondo quanto sopra precisato. Gli articoli del Capitolato speciale oggetto di modifica, dovranno essere riportati integralmente nel testo della variante, avendo cura di evidenziare in grassetto la parte variata.

L'attribuzione del punteggio avverrà per ciascuna variante proposta secondo i criteri motivazionali e i corrispondenti coefficienti sopra illustrati.

Il punteggio ottenuto per le varianti migliorative sarà aggiunto al punteggio base di 20 punti, mentre il punteggio complessivo ottenuto per le varianti negative sarà detratto dal punteggio base.

Nel caso in cui la valutazione complessiva per le varianti peggiorative superi il punteggio di -20 l'offerta sarà esclusa e il concorrente non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

Si precisa che nel caso di in cui il punteggio premiante, pure in presenza di varianti peggiorative, sia tale da compensare e superare il punteggio penalizzante determinando un punteggio superiore a 70 punti sarà comunque considerato il valore massimo assegnabile di 70 punti.

Non saranno ammessi alla fase di gara relativa all'apertura della "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA", i Concorrenti che, sulla base delle "offerte tecniche" formulate nel lotto a cui partecipano, non abbiano conseguito un punteggio tecnico complessivo minimo pari a 25 (venticinque) punti.

Non si procederà alla riparametrazione del punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, in considerazione della peculiarità delle modalità di attribuzione del punteggio anche per varianti peggiorative, salvo per quanto sopra specificato per i singoli elementi discrezionali.

Punteggi tecnici per le **VARIANTI MIGLIORATIVE QUANTITATIVE** previste per ogni lotto:
LOTTO N. 1

Elevazione dei massimali di garanzia (Sezione 5 – Art. 1)		
	Punti	
da RCT € 10.500.000,00 ed R.C.O. €. 10.500.000,00 con sotto limite di €. 2.500.000,00 per persona aggregato annuo RCTO € 10.500.000,00	8	
ad <u>RCT € 15.000.000,00 ed R.C.O. €. 15.000.000,00 con sotto limite di €. 3.500.000,00 per persona</u> aggregato annuo RCTO € 20.000.000,00		
da RCT € 10.500.000,00 ed R.C.O. €. 10.500.000,00 con sotto limite di €. 2.500.000,00 per persona aggregato annuo RCTO € 10.500.000,00	14	

<p>ad <u>RCT € 20.000.000,00</u> ed R.C.O. €. <u>15.000.000,00</u> con sotto limite di €. <u>3.500.000,00</u> per persona</p> <p>aggregato annuo RCTO € 25.000.000,00</p>		
<p>da RCT € 10.500.000,00 ed R.C.O. €. 10.500.000,00 con sotto limite di €. 2.500.000,00 per persona</p> <p>aggregato annuo RCTO € 10.500.000,00</p> <p>ad <u>RCT € 25.000.000,00</u> ed R.C.O. €. <u>15.000.000,00</u> con sotto limite di €. <u>3.500.000,00</u> per persona</p> <p>aggregato annuo RCTO € 30.000.000,00</p>	20	
<p>Elevazione Limite massimo risarcimento per danni a cose in consegna e custodia (Sez. 5 – Art. 2)</p>		
	Punti	
<p>da €. 500.000,00 per sinistro ed anno a €. 1.000.000,00 per sinistro ed anno</p>	1	
<p>da €. 500.000,00 per sinistro ed anno a €. 1.500.000,00 per sinistro ed anno</p>	2	
<p>Elevazione Limite massimo di risarcimento per danni da incendio (Sezione 5 – Art. 2)</p>		
	Punti	
<p>da € 2.000.000,00 per sinistro ed anno a € 3.000.000,00 per sinistro ed anno</p>	2	
<p>Elevazione del Limite massimo di risarcimento per danni da interruzioni o sospensioni (Sezione 5 – Art. 2)</p>		
	Punti	
<p>da € 3.000.000,00 per sinistro a € 4.000.000,00 per sinistro</p>	1	
<p>da € 3.000.000,00 per sinistro a € 5.000.000,00 per sinistro</p>	3	

Elevazione del Limite massimo di risarcimento per danni da inquinamento accidentale (Sezione 5 – Art. 2)		
	Punti	
da €. 500.000,00 per sinistro a € 1.000.000,00 per sinistro	1	
da € 500.000,00 per sinistro a € 2.000.000,00 per sinistro	3	
Riduzione franchigia (Sezione 5 – Art. 3)		
	Punti	
da € 3.000,00 per ogni e qualsiasi danno salvo quanto di seguito indicato e salvo quanto eventualmente previsto dalle singole estensioni di garanzia a € 1.500,00 per ogni e qualsiasi danno salvo quanto di seguito indicato e salvo quanto eventualmente previsto dalle singole estensioni di garanzia	10	
da € 3.000,00 per ogni e qualsiasi danno salvo quanto di seguito indicato e salvo quanto eventualmente previsto dalle singole estensioni di garanzia a € 500,00 per ogni e qualsiasi danno salvo quanto di seguito indicato e salvo quanto eventualmente previsto dalle singole estensioni di garanzia	15	

LOTTO N. 2

RIDUZIONE FRANCHIGIA per tutti i danni – Sezione I Danni Materiali (lett. a)		
	Punti	
da € 5.000,00 a € 3.000,00	15	
da € 5.000,00 a € 1.000,00	20	
RIDUZIONE FRANCHIGIA danni a paline, trasmettitori, biglietterie (lett. f) Sezione I Danni Materiali		
	Punti	

da € 1.000,00 a € 500,00	5	
RIDUZIONE FRANCHIGIA danni a parcometri (lett. g) - Sezione I Danni Materiali		
	Punti	
da € 1.000,00 a € 500,00	5	
RIDUZIONE FRANCHIGIA per ciascun sinistro - Sezione II Danni Indiretti		
	Punti	
da € 50.000,00 a € 30.000,00	15	

LOTTO N. 3

ELEVAZIONE MASSIMALE PER DANNO e PER ANNO ASSICURATIVO (punto 4.a) e 4.b) del Frontespizio)		
	Punti	
da € 10.000.000,00 per sinistro e per annuo ad € 12.500.000,00 per sinistro e per annuo	10	
da € 10.000.000,00 per sinistro e per annuo ad € 15.000.000,00 per sinistro e per annuo	18	
da € 15.000.000,00 per sinistro e per annuo ad € 20.000.000,00 per sinistro e per annuo	25	
ELEVAZIONE MASSIMALE PER SPESE LEGALI PER INQUINAMENTO (punto 5 c) e 5.d) del Frontespizio)		
	Punti	
da € 2.000.000,00 per sinistro e per annuo ad € 2.500.000,00 per sinistro e per annuo	4	
da € 2.000.000,00 per sinistro e per annuo ad € 3.000.000,00 per sinistro e per annuo	8	
ESTENSIONE del TERMINE per DENUNCIA del SINISTRO (punto 12 del Frontespizio) senza sovrappremio e facendo slittare la percentuale di premio sugli anni successivi		
Da 1 anno a 2 anni	4	
Da 1 anno a 3 anni	7	
ELEVAZIONE MASSIMALE PER SPESE LEGALI IN SEDE CAUTELARE O D'URGENZA (Condizione Particolare A)		
	Punti	

da € 500.000,00 per annuo ad € 750.000,00 per annuo	2	
ELEVAZIONE % SPESE DI EMERGENZA (Condizione Particolare D)		
	Punti	
da 15% del limite di risarcimento a 25% del limite di risarcimento	3	

LOTTO N. 4

ELEVAZIONE LIMITE di INDENNIZZO RIMBORSO SPESE MEDICHE (art.15)		
	Punti	
da € 5.000,00 ad € 10.000,00	5	
da € 5.000,00 ad € 15.000,00	10	
ELEVAZIONE LIMITE di INDENNIZZO DANNI ESTETICI (art.15)		
	Punti	
da € 6.000,00 ad € 10.000,00	2	
DIMINUZIONE PERCENTUALE IP PER DANNO 100% (art.26)		
	Punti	
Da 66% a 50%	5	
FRANCHIGIA PER IP		
CATEGORIA B) “Borsisti, Cassieri, Autisti in prova, Portavalori, Stagisti”		
	Punti	
Sostituzione della franchigia relativa prevista (3% che si annulla per invalidità pari o superiori al 10%) come segue: In caso di infortunio con conseguente Invalidità Permanente si applicheranno le seguenti franchigie: <ul style="list-style-type: none"> - per capitale assicurato sino ad € 80.000,00 : nessuna franchigia; - per capitali assicurati superiori ad € 80.000,00: franchigia relativa 3% che si annulla con I.P pari o superiore a 10% 	8	
FRANCHIGIA PER IP		
CATEGORIA C) “Persone trovantisi nei locali adibiti ad uffici dell’assicurato”		

	Punti	
<p>Sostituzione della franchigia relativa prevista (3% che si annulla per invalidità pari o superiori al 10%) come segue:</p> <p>In caso di infortunio con conseguente Invalidità Permanente si applicheranno le seguenti franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per capitale assicurato sino ad €. 80.000,00 : nessuna franchigia; - per capitali assicurati superiori ad €. 80.000,00: franchigia relativa 3% che si annulla con I.P pari o superiore a 10% 	8	

FRANCHIGIA PER IP

CATEGORIA F) “Conducenti di veicoli utilizzati per il servizio di noleggio senza conducente”

	Punti	
<p>Sostituzione della franchigia relativa prevista (3% che si annulla per invalidità pari o superiori al 10%) come segue:</p> <p>In caso di infortunio con conseguente Invalidità Permanente si applicheranno le seguenti franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per capitale assicurato sino ad €. 120.000,00 : nessuna franchigia; - per capitali assicurati superiori ad €. 120.000,00: franchigia relativa 3% che si annulla con I.P pari o superiore a 10% 	12	

LOTTO N. 5

RIDUZIONE FRANCHIGIE (1.7)		
	Punti	
<p>da</p> <p>€. 500,00 per i veicoli di valore ≤ a € 10.000,00</p> <p>€. 1.500,00 per i veicoli di valore > a € 10.000,00</p> <p>a</p> <p>€. 300,00 per i veicoli di valore ≤ a € 10.000,00</p> <p>€. 1.000,00 per i veicoli di valore > a € 10.000,00</p>	8	

AUMENTO LIMITE GARANZIA ROTTURA CRISTALLI (2.5)		
	Punti	
da € 750,00 a € 1.500,00	10	
da € 750,00 a € 3.000,00	20	
DETERMINAZIONE DEL DANNO (art. 3.16)		
	Punti	
Sostituzione 4° capoverso dell'art. 3.16 "In caso di perdita totale del veicolo l'Impresa rimborserà all'assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax successivamente ai primi 12 mesi" <u>come segue:</u> <p>"In caso di perdita totale del veicolo l'Impresa rimborserà all'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax successivamente ai primi 18 mesi" 	12	
RECESSO IN CASO DI SINISTRO (art. 3.5)		
	Punti	
Aumento termine preavviso da 90 giorni a 150 giorni	3	
Aumento termine preavviso da 90 giorni a 180 giorni	5	

LOTTO N. 6

ELEVAZIONE MASSIMALE Responsabile Civile Auto <i>(fermo restando massimale € 25.000.000,00 per i veicoli identificati nell'elenco)</i>		
	Punti	
da € 10.000.000,00 unico per sinistro	6	
ad € 15.000.000,00 unico per sinistro		
da € 10.000.000,00 unico per sinistro	12	
ad € 20.000.000,00 unico per sinistro		

da € 10.000.000,00 unico per sinistro	20	
ad € 25.000.000,00 unico per sinistro		
ELEVAZIONE LIMITE GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO (Art.17)		
	Punti	
da € 250.000,00 ad € 500.000,00	2	
da € 250.000,00 ad € 750.000,00	4	
da € 250.000,00 ad € 1.000.000,00	8	
FRANCHIGIE/SCOPERTI previsti per Sezione I Incendio e Sezione II Furto		
	Punti	
ABROGAZIONE scoperto 10% con il minimo di € 250,00 previsto per le Sezioni I Incendio e Sezione II Furto	5	
FRANCHIGIE/SCOPERTI previsti per Sezione III Kasko		
	Punti	
Riduzione dello scoperto 10% con il minimo di € 500,00 previsto per la Sezione III Kasko a scoperto 10% con il minimo di € 250,00	5	
LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PROCEDURA SINISTRI – Art. 1 Determinazione del danno per autovetture (1.1)		
	Punti	
Elevazione del limite temporale ivi indicato in 12 mesi per l'inapplicabilità del degrado in caso di danno totale ad un periodo temporale di 18 mesi	7	

LOTTO N. 7

ELEVAZIONE MASSIMALE Responsabile Civile Auto <i>(fermo restando massimale € 32.440.000,00 per il veicolo identificato nell'elenco)</i>		
	Punti	
da € 7.290.000,00 unico per sinistro	7	
ad € 10.000.000,00 unico per sinistro		

da € 7.290.000,00 unico per sinistro	15	
ad € 15.000.000,00 unico per sinistro		
da € 7.290.000,00 unico per sinistro	20	
ad € 20.000.000,00 unico per sinistro		
ELEVAZIONE LIMITE GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO (Art.17)		
	Punti	
da € 250.000,00 ad € 500.000,00	2	
da € 250.000,00 ad € 750.000,00	4	
da € 250.000,00 ad € 1.000.000,00	8	
LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PROCEDURA SINISTRI – Art. 1 Determinazione del danno per autovetture (1.1)		
	Punti	
Elevazione del limite temporale ivi indicato in 12 mesi per l'inapplicabilità del degrado in caso di danno totale ad un periodo temporale di 18 mesi	7	
GESTIONE DELLA FRANCHIGIA – Art. 8 (escluso autovetture, ciclomotori e motocicli)		
	Punti	
Riduzione della franchigia da € 500,00 a € 250,00	5	
Abrogazione della franchigia pari ad € 500,00	10	

LOTTO N. 8

ELEVAZIONE MASSIMALE Responsabile Civile Auto per sinistro		
	Punti	
da € 30.000.000,00 con il limite di € 20.000.000,00 per persone/cose	7	
ad € 30.000.000,00 UNICO		
da € 30.000.000,00 con il limite di € 20.000.000,00 per persone/cose	16	
ad € 35.000.000,00 UNICO		
da € 30.000.000,00 con il limite di € 20.000.000,00 per		

persone/cose ad € 40.000.000,00 UNICO	23	
da € 30.000.000,00 con il limite di € 20.000.000,00 per persone/cose ad € 45.000.000,00 UNICO	30	
da € 30.000.000,00 con il limite di € 20.000.000,00 per persone/cose ad € 50.000.000,00 UNICO	37	
ELEVAZIONE LIMITE GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO (Art.17)		
	Punti	
da € 250.000,00 ad € 500.000,00	2	
da € 250.000,00 ad € 750.000,00	4	
da € 250.000,00 ad € 1.000.000,00	8	

LOTTO N. 9

Elevazione dei MASSIMALI ASSICURATI (lett. D Norme Generali di Assicurazione)		
	Punti	
da RCT € 50.000.000,00 unico per ogni sinistro e per anno – RCO € 10.000.000,00 per ogni sinistro ma con limite per prestatori di lavoro di € 5.000.000,00 a RCT € 60.000.000,00 unico per ogni sinistro e per anno – RCO € 15.000.000,00 per ogni sinistro ma con limite per prestatori di lavoro di € 5.000.000,00	8	
da RCT € 50.000.000,00 unico per ogni sinistro e per anno – RCO € 10.000.000,00 per ogni sinistro ma con limite per prestatori di lavoro di € 5.000.000,00 a RCT € 70.000.000,00 unico per ogni sinistro e per anno – RCO € 20.000.000,00 per ogni sinistro ma con limite per prestatori di lavoro	16	

di € 5.000.000,00		
da RCT € 50.000.000,00 unico per ogni sinistro e per anno – RCO € 10.000.000,00 per ogni sinistro ma con limite per prestatori di lavoro di € 5.000.000,00	25	
a RCT € 80.000.000,00 unico per ogni sinistro e per anno – RCO € 20.000.000,00 per ogni sinistro ma con limite per prestatori di lavoro di € 5.000.000,00		
Riduzione SIR per RCT (lett. E Norme Generali di Assicurazione e art. 7 Sinistri”		
	Punti	
da € 10.000,00 a € 7.500,00	3	
da € 10.000,00 a € 5.000,00	5	
Elevazione sottolimiti per sinistro per inquinamento accidentale (art. 1.14)		
	Punti	
da € 15.000.000,00 a € 20.000.000,00	3	
Elevazione sottolimiti per sinistro per danni a cose in consegna e custodia		
	Punti	
da € 2.000.000,00 per sinistro ed anno a € 3.000.000,00 per sinistro ed anno	2	
Elevazione sottolimiti per sinistro per danni da interruzione di attività di terzi, mancato e/o ritardato avvio		
	Punti	
da € 15.000.000,00 a € 20.000.000,00	5	
Elevazione sottolimiti per sinistro per danni patrimoniali puri (art. 1.16)		
	Punti	
da €. 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	2	
Recesso dal contratto in caso di sinistro (art. 8)		
	Punti	
Elevazione limite 120 giorni a 150 giorni	3	

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL "CRITERIO ECONOMICO (P_E)": MAX 30 PUNTI

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, di ciascun lotto, si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:

$$P_{E} = \frac{P_{MIN}}{P_{OFF}} \times P_{GMAX}$$

dove:

- **P_E** è il punteggio attribuibile al concorrente in esame relativamente al criterio economico;
- **P_{MIN}** è il prezzo più basso;
- **P_{OFF}** è il prezzo offerto dal concorrente in esame;
- **P_{GMAX}** è il punteggio max attribuito al prezzo (30 punti).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno **15.01.2019, alle ore 10:00** e vi potranno partecipare le imprese offerenti collegate al portale di e-procurement entrando nella propria area riservata inserendo username e password ottenute in fase di registrazione.

Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica di gara ed in eventuali successive, a verificare per ogni lotto da 1 a 9, il tempestivo deposito e l'integrità della documentazione elettronica inviata dai concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente Il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte

il RUP procederà a:

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: trattandosi di gara telematica l'originale dei documenti è conservato digitalmente in apposito server, mentre la copia cartacea della documentazione è conservata in armadio chiuso a chiave.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte tecniche presentate per ciascun lotto da 1 a 9 ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procederà all'ammissione delle offerte formalmente valide ed all'esclusione delle offerte inammissibili.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche per ciascun lotto e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, valide per ciascun lotto, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura per ciascun lotto, delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successive sedute riservate.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Durante le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RU che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario, di ogni lotto, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore posto a base di gara.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a un totale di € 3.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario di ciascun lotto l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. BROKER

Brescia Mobilità Spa . si avvale di **AON S.p.A.** in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

Il premio assicurativo agli aggiudicatari dei lotti di gara verrà corrisposto nei termini previsti nei singoli Capitolati.

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'aggiudicatario del contratto, nella misura delle % sotto indicate del premio imponibile, non suscettibile a varianti:

Lotto 1, 3, 6, 7, 8 e 9	3%
Lotto 2, 4 e 5	6%

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante. Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari [art. 109, co. 2, lett. a), del Codice delle Assicurazioni] appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. Tale facoltà non costituirà comunque un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che i dati forniti dalle società/professionisti concorrenti saranno trattati dalla società del Gruppo Brescia Mobilità per le finalità connesse. Per l'informativa completa in materia di privacy si rinvia al sito istituzionale (www.bresciamobilita.it/privacy).

